



**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI A
CONTRASTARE L'INSORGENZA DI FOCOLAI DI INFLUENZA AVIARIA E DI ALTRE
MALATTIE DIFFUSIVE DEL BESTIAME**

ALLEGATO 5

CAPITOLATO TECNICO

1. PREMESSA

I servizi di cui al presente Capitolato tecnico perseguono lo scopo preminente di assicurare, da parte dell'Amministrazione regionale, ogni forma di tutela e di salvaguardia della salute e dell'incolumità pubblica e del patrimonio zootecnico attraverso il potenziamento dell'azione di prevenzione e l'approntamento di efficaci misure tecniche, organizzative ed operative atte a contrastare e mitigare il rischio di diffusione di eventuali focolai di influenza aviaria nel territorio regionale e di altre malattie diffuse del bestiame per le quali sia richiesto l'abbattimento obbligatorio ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

2. OGGETTO

I servizi di cui al presente Capitolato tecnico hanno per oggetto:

- a) la predisposizione, in via preventiva, da parte dell'aggiudicatario, delle misure tecnico-operative ed organizzative necessarie al perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1 ed il loro mantenimento, compresa la messa a disposizione di squadre operative, adeguatamente formate ed attrezzate, da impiegare nei siti in caso di sospetto di infezione, di infezione accertata o in tutti i casi di abbattimenti disposti dall'autorità competente;
- b) il potenziamento delle squadre di cui alla lett.a) con il personale, i mezzi e le attrezzature necessarie a fronteggiare le necessità sopravvenute;
- c) l'attivazione delle squadre operative, adeguatamente formate ed attrezzate, da impiegare nei siti in caso di sospetto di infezione, di infezione accertata o in tutti i casi di abbattimenti disposti dall'autorità competente, nel rispetto delle direttive e delle istruzioni all'uopo impartite dalle competenti AUSL del territorio regionale;
- d) la disinfezione e la bonifica degli impianti infetti e sospetti di infezione delle relative aziende interessate, nel rispetto delle direttive e delle istruzioni all'uopo impartite dalle competenti AUSL del territorio regionale;
- e) trasporto al sito di smaltimento delle carcasse e dei contenitori infetti nonché delle lettiere e del letame, se indicato dal Responsabile del Servizio veterinario della ASL competente, che deve

essere effettuato nel rispetto della normativa vigente di settore (Reg. UE 1069/2009, Reg. CE 142/2001 e relative norme nazionali di recepimento).

3. ATTIVITÀ PREVENTIVE

Per l'approntamento preventivo delle misure tecnico-operative ed organizzative di cui al paragrafo 2 lett. a) e b), il Fornitore è tenuto a:

1. costituire un nucleo di operatori, nella misura minima di 45 (quarantacinque) unità, che devono essere sottoposti agli esami medici ed alle vaccinazioni prescritti dalle disposizioni vigenti, alla formazione e al relativo equipaggiamento;
2. garantire 24 ore su 24 la immediata reperibilità di almeno 20 (venti) degli operatori di cui al punto 1;
3. garantire, entro 24 ore dalla richiesta, la pronta reperibilità dei restanti operatori di cui al punto 1;
4. garantire, all'interno del nucleo di operatori in aggiunta ai 45 di cui al punto 1, 5 (cinque) "caposquadra" formati specificamente e che, relativamente a modalità di cattura e abbattimento degli animali e utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), assicurino la coerenza con le istruzioni impartite dall'AUSL competente e verifichino l'efficacia e l'efficienza della operatività all'interno della squadra, nonché l'applicazione delle misure di sicurezza da parte degli operatori;
5. garantire l'identificazione di un coordinatore delle attività con funzione di coordinamento del presidio e coordinamento operativo sul territorio regionale;
6. acquisire i necessari dispositivi di protezione individuale, allestire le misure organizzative, i mezzi e le attrezzature necessarie per l'attivazione tempestiva degli eventuali interventi previsti dal paragrafo. 2, lett. c), lett. d) e lett. e) in applicazione delle disposizioni operative vigenti comunitarie, nazionali e regionali;
7. garantire disponibilità di un ulteriore nucleo di addetti nella misura minima di 50 (cinquanta) unità, per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 lett. c), lett. d) e lett.e);

I parametri tecnici riguardanti la costituzione del nucleo di operatori e addetti, le dotazioni, i mezzi e le

attrezzature, i tempi e le modalità di attivazione degli interventi sono definiti nell'Allegato A al presente Capitolato Tecnico.

4. ATTIVITÀ OPERATIVE EVENTUALI

In caso di sospetto di infezione, di infezione accertata o in tutti i casi di abbattimenti disposti dall'autorità competente, in uno o più allevamenti situati nel territorio regionale, l'aggiudicatario deve assicurare l'intervento di operatori, per l'esecuzione delle azioni indicate al paragrafo 2, lett. c), d) ed e), nella misura necessaria, secondo le modalità tecnico – operative ed i parametri temporali, definiti nell'Allegato A al presente Capitolato Tecnico.

Gli eventuali interventi hanno luogo sotto la direzione dell'AUSL -territorialmente competente sull'azienda sede di focolaio, secondo quanto previsto dai rispettivi Manuali operativi predisposti dai Centri di Riferenza Nazionali, quando presenti.

5. ATTIVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

La gestione ed il monitoraggio costante delle attività previste dal paragrafo 3 fanno capo alla Direzione generale Sanità e Politiche Sociali. La gestione ed il monitoraggio delle attività previste dal paragrafo 4 fanno capo alla AUSL territorialmente competente sull'azienda sede di focolaio.

ALLEGATO A AL CAPITOLATO TECNICO

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE

Il Fornitore deve garantire la disponibilità di:

1. personale operativo, in numero pari ad almeno 45 unità, secondo la seguente sequenza temporale:
entro la data di stipulazione della convenzione deve essere assicurata la reperibilità di almeno 20 operatori integrati, entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi, da almeno 25 altri operatori di riserva. Tale personale operativo, da destinare alle attività di prelievo nonché di abbattimento dei capi e pulizia e disinfezione e bonifica, deve essere adeguatamente formato relativamente a: modalità operative e tutela del benessere animale nelle operazioni di movimentazione e abbattimento di animali e modalità di pulizia e disinfezione degli allevamenti. La formazione deve includere quanto previsto dalle norme relative alla sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Il personale dovrà essere sottoposto alle prescritte vaccinazioni;
2. un numero di 5 "caposquadra" formati specificamente e che, relativamente a modalità di cattura e abbattimento degli animali e utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), assicurino la coerenza con le istruzioni impartite dall'AUSL competente e verifichino l'efficacia e l'efficienza della operatività all'interno della squadra, nonché l'applicazione delle misure di sicurezza da parte degli operatori;
3. un coordinatore delle attività con funzione di coordinamento del presidio e coordinamento operativo sul territorio regionale;
4. dotazione di mezzi ed attrezzature così articolata:
 - 8 cassoni scarrabili da 20 mc e 1 da 5 mc per l'abbattimento dei capi, in caso d'uso, presso gli allevamenti interessati e successivamente fino agli impianti di smaltimento autorizzati, indicati dalle AUSL, idonei ai sensi della normativa vigente, in numero sufficiente a garantire le esigenze del servizio;
 - automezzi per la movimentazione e il trasporto delle carcasse animali e dei materiali da

smaltire in numero sufficiente a garantire le esigenze del servizio e idonei ai sensi della normativa vigente di settore;

- 2 container uso spogliatoio-bagno;
- 2 escavatore o terna;
- 2 pala meccanica caricatrice;
- 2 autocarro con braccio;
- 4 stazioni mobili disinfezione;
- 2 generatore EE;
- 4 idropulitrici con caratteristiche tecniche (potenza e lunghezza dei tubi a pressione) tali da poter garantire la disinfezione di capannoni industriale uso zootecnico;
- 2 motocompressore;
- 4 punti luce per illuminazione notturno;
- 1 misuratore di CO₂ per verificare la presenza del gas durante le attività di abbattimento;
- pozzetti, teloni, bombole di anidride carbonica, cavi, tubi, paratoie, rampe e altri materiali e attrezzature per la cattura, il contenimento e la mobilitazione degli animali verso i campi di morte, l'abbattimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali e regionali per le diverse malattie;
- materiali e mezzi per l'abbattimento eutanasico dei volatili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti;
- materiali e mezzi per l'abbattimento eutanasico di bovini, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti;
- materiali e mezzi per l'abbattimento eutanasico di suini, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti;

- materiali e mezzi per l'abbattimento eutanasico di ovi-caprini, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti;
- materiali e mezzi per l'abbattimento eutanasico di equini, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie se presenti;
- materiali e attrezzature per la movimentazione delle carcasse degli animali abbattuti o morti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie;
- materiali e mezzi per il trattamento del letame, dei mangimi, paglia, fieno e di tutti gli altri materiali che in base ai manuali operativi specifici delle malattie devono essere distrutti o trattati per l'inattivazione dell'agente causale del focolaio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli stessi manuali operativi;
- materiali e mezzi per la raccolta, trasporto, movimentazione e smaltimento di prodotti di origine animale (es.: uova, latte..);
- Materiale di consumo: disinfettanti e DPI usa e getta o a consumo giornaliero in quantitativi sufficienti a garantire le attività per almeno 4 giorni per 45 operatori.
- DPI da assegnare ai singoli operatori (tipo FP3 ventilati);
- sistema di organizzazione del magazzino e di gestione del personale per garantire l'impiego delle dotazioni sopra descritte entro 36 ore dalla richiesta di attivazione di intervento, e per garantire il puntuale ripristino delle scorte durante ed al termine dell'emergenza.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà inoltre provvedere all'organizzazione in via preventiva del servizio di smaltimento delle carcasse di concerto con le AUSL presenti sul territorio regionale. A tale ultimo scopo, l'AUSL può comunque richiedere di incaricare un'altra Ditta.

Una ricognizione degli interventi effettuati per far fronte all'emergenza sull'influenza aviaria e su altre malattie diffuse, è riportata nell'Allegato 9, in cui è riportato il comune, la tipologia di animali oggetto dell'intervento, il numero di capi oggetto di abbattimento, i chilogrammi complessivi.

Le informazioni contenute nell'Allegato di cui sopra hanno carattere indicativo; le modalità di

svolgimento del servizio devono essere concordate con le singole Aziende Sanitarie al momento dell'intervento.

2. MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE

Questa fase riguarda il mantenimento del servizio di prevenzione come sopra descritto. A tal fine il Fornitore deve garantire:

- la reperibilità degli operatori, selezionati e formati, di cui paragrafo 3, punti 2 e 3 del Capitolato tecnico;
- vaccinazioni prescritte e in particolare la vaccinazione nei confronti dell'influenza stagionale di tutto il personale operativo e di coordinamento;
- l'accensione di un'assicurazione contro gli infortuni a favore del personale operativo e del personale di coordinamento e di un'assicurazione RCT con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00;
- aggiornamento professionale del personale operativo e di coordinamento, compresa almeno una esercitazione o simulazione all'anno organizzate in collaborazione con il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione;
- manutenzione e adeguamento di mezzi, materiali ed attrezzature.

Il mantenimento del servizio resta attivo anche durante la fase di emergenza.

3. POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE

Al fine di potenziare le squadre per fronteggiare eventuali necessità sopravvenute, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la messa a disposizione di ulteriori 50 addetti entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione della convenzione. A decorrere da tale termine l'aggiudicatario è tenuto, entro i 3 giorni lavorativi successivi alla richiesta di attivazione, a garantire la loro operatività nonché la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi necessari a fronteggiare le necessità sopravvenute,

secondo le quantità richieste.

Gli operatori all'atto dell'intervento devono essere idonei ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro e adeguatamente formati e attrezzati per le mansioni da svolgere.

4. SERVIZIO DI ABBATTIMENTO, DISINFEZIONE, BONIFICA E TRASPORTO/CONFERIMENTO AL SITO DI SMALTIMENTO

Il servizio riguarda l'attivazione degli interventi di abbattimento in tutti i casi di abbattimenti disposti dall'autorità competente, sotto la direzione delle autorità veterinarie, secondo quanto previsto dai rispettivi Manuali operativi predisposti dai Centri di Referenza Nazionali, se presenti.

Il servizio comprende inoltre le attività di disinfezione, di bonifica e di trasporto e conferimento al sito di smaltimento i cui costi per l'esecuzione saranno a carico delle AUSL territorialmente competenti.

L'intervento viene attivato da parte della AUSL territorialmente competente sull'azienda sede di focolaio. In caso di più focolai contemporanei la Direzione Generale alla Sanità e Servizi Sociali coordina in raccordo con il coordinatore dell'aggiudicatario e, se del caso, assume le decisioni in base alle richieste provenienti dalle AUSL territorialmente competenti avvalendosi, per quanto possibile, dell'Unità di Crisi Regionale.

Il personale, i mezzi e le attrezzature richieste debbono essere sul luogo indicato con la massima sollecitudine e, comunque, l'attività di abbattimento deve iniziare entro 36 ore dalla richiesta di attivazione e svolgersi secondo la pianificazione delle attività concordate, sempre nelle 36 ore, tra il Responsabile del Servizio Veterinario e il coordinatore dell'aggiudicatario. Sono fatti salvi i termini previsti dal paragrafo 1 e 3 del presente allegato A.

L'aggiudicatario, per ogni giorno di intervento, deve compilare un rapporto contenente il numero degli operatori messi a disposizione, le ore di lavoro effettuate, le prestazioni rese e le eventuali specifiche indicazioni o prescrizioni impartite dai veterinari delle AUSL.

Il rapporto, vistato dal veterinario dell'AUSL competente, deve essere inviato al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione.

Le attività da svolgersi a seguito della attivazione richiesta dalla AUSL comprendono:

- il trasferimento, sul luogo dell'intervento, di una squadra composta da personale e da una dotazione di mezzi e attrezzature come sotto specificato;
- l'accantieramento, se necessario;
- l'esecuzione delle operazioni volte all'abbattimento dei capi infetti o sospettati d'infezione in base alle direttive impartite dal referente del Servizio Veterinario competente e alle indicazioni del Manuale operativo;
- il trasporto e il conferimento al sito di smaltimento, secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente. Il servizio comprende il caricamento delle carcasse sugli automezzi ed il relativo trasporto presso il sito di smaltimento e l'utilizzo di attrezzature idonee, il tutto conformemente alla normativa vigente; si evidenzia che la pulizia, la disinfezione e la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi sono a carico del Fornitore;
- l'organizzazione, di concerto con il Servizio Veterinario della AUSL competente sul territorio dove ha sede l'azienda oggetto dell'intervento, delle attività smaltimento delle carcasse, dei prodotti di origine animale e dei materiali, nonché delle soluzioni più idonee comprensive della valutazione dei costi;
- la presa in carico dei costi smaltimento secondo il tariffario previsto per le attività di abbattimento qualora questo, per decisione del Servizio Veterinario competente, avvenisse secondo altre modalità (es. interrimento);
- la disinfezione degli impianti e delle aree in base alle direttive impartite dal referente del Servizio Veterinario della AUSL competente e alle indicazioni del Manuale operativo;
- la rimozione del cantiere;
- lo smaltimento dei disinfettanti e dei DPI e di ogni altro materiale utilizzato, il coordinamento delle attività delle squadre, i trasferimenti del personale, tutti i mezzi e le attrezzature necessari alla esecuzione delle attività.

Per l'intervento devono essere organizzate squadre con possibilità che queste si alternino in

successione. Il numero delle squadre necessario e le relative attrezzature sono stabiliti dall' AUSL competente in accordo con la Ditta. Di norma ogni squadra è composta da 10 operatori, ciascuno dei quali impiegato per 8 ore, con possibilità che tale numero venga diminuito o aumentato su richiesta dell'AUSL competente. Per ogni squadra deve essere individuato un caposquadra. Il personale impegnato nelle attività di abbattimento non dovrà entrare in contatto con animali delle specie sensibili per i tempi indicati dai rispettivi manuali operativi.

Per ogni giorno di intervento deve essere compilato un rapporto contenente il numero degli operatori messi a disposizione dal Fornitore, le ore di lavoro effettuate dagli stessi, i dati relativi al trasporto di carcasse, prodotti zootecnici, materiali in genere inviati alla distruzione, le prestazioni rese e le eventuali specifiche indicazioni o prescrizioni impartite dai veterinari delle Aziende Sanitarie locali. La Direzione generale alla sanità e politiche sociali si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore una sintetica relazione tecnica sulle attività svolte; in tale caso l'emissione di fattura è subordinata alla comunicazione formale di accettazione della relazione stessa.